Pubblicato il 26/11/2024

N. 03364/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2021, proposto da
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pozzi Virginio Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati ed Elisabetta Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, piazza Bertarelli 1;
Ats Brianza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale, Regione Lombardia e Parco Adda Nord, tutti non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1031/2021 in data 22 aprile 2021 del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con declaratoria di inefficacia/nullità del provvedimento dirigenziale provinciale prot. n. 32181 del 7 giugno 2021;

e, in via subordinata, per l'annullamento del provvedimento dirigenziale provinciale prot. n. 32181 del 7 giugno 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco e di Pozzi Virginio Strade S.r.l.;

Vista la sentenza non definitiva della Sezione II n. 2511 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento dirigenziale del 1° giugno 2020 la Provincia di Lecco rilasciava alla Pozzi Virginio Strade Srl l'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente) per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in un'area del Comune di Lecco.

Quest'ultimo impugnava il citato provvedimento provinciale davanti a questo TAR per la Lombardia, che annullava il provvedimento con sentenza della Sezione II n. 1031 del 2021 per difetto di motivazione limitatamente all'aspetto urbanistico, pur facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

La sentenza del TAR n. 1031 del 2021 era interamente confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV n. 5376 del 2022,

sicché deve ribadirsi che il vizio di motivazione del primo provvedimento concerneva soltanto i profili urbanistici dell'intervento.

In dichiarata attuazione della citata pronuncia di primo grado la Provincia di Lecco adottava il provvedimento del 7.6.2021, che confermava in parte quello pregresso ed in parte ne integrava la motivazione con riguardo particolare ai profili urbanistici.

Il Comune di Lecco, a questo punto, proponeva il ricorso in epigrafe con cui chiedeva in via principale l'ottemperanza della sentenza n. 1031 del 2021 ed in subordine l'annullamento del nuovo provvedimento autorizzativo della Provincia.

Con sentenza non definitiva n. 2511 del 2021 la Sezione II del TAR rigettava l'azione di ottemperanza volta alla declaratoria di inefficacia del nuovo provvedimento e disponeva la prosecuzione della causa con il rito amministrativo ordinario per la decisione sull'azione di annullamento.

La causa era assegnata alla Sezione IV del TAR ed all'udienza straordinaria di smaltimento del 21.11.2024 era spedita in decisione.

2. Il Comune esponente sostiene che il provvedimento provinciale del 7.6.2021 sarebbe ancora viziato per difetto di motivazione (cfr. per l'atto impugnato il doc. 4 del ricorrente ed il doc. 3 del resistente).

Sul punto si rileva come la sentenza del TAR n. 1031 del 2021 (cfr. per la stessa il doc. 2 del ricorrente) ha rilevato l'insufficienza della motivazione con riguardo particolare ai profili urbanistici dell'opera, posto che l'autorizzazione ex art. 208 del codice dell'ambiente costituisce anche una variante parziale allo strumento urbanistico generale del Comune, vale a dire il Piano di Governo del Territorio (PGT, secondo gli articoli 7 e seguenti della legge regionale – LR n. 12 del 2005).

Nel caso di specie si tratterebbe del passaggio da una funzione residenziale ad una produttiva, anche se preme evidenziare che per effetto del provvedimento di autorizzazione ex art. 208 citato non si realizza una irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica, bensì una sospensione

temporanea delle previsioni di piano, che riprenderanno a produrre efficacia allorché l'autorizzazione cesserà i propri effetti.

L'autorizzazione di cui è causa ha durata non superiore a dieci anni ed inoltre la durata è comunque vincolata alla permanenza dell'attività produttiva svolta presso un insediamento in via dei Molini n. 5 a Lecco.

L'ambito dove sarà collocato l'impianto è costituito dall'Ambito di Trasformazione Urbana – ATU 01, così come individuato dal documento di piano, vale a dire uno dei tre atti costituenti il PGT ai sensi dell'art. 7 della LR n. 12 del 2005.

Il documento di piano, stante l'art. 8 della LR n.12 del 2005, non può contenere prescrizioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; quindi contiene previsioni di massima, necessitanti per la loro attuazione di un piano attuativo.

Non appare quindi sussistere alcun concreto ostacolo all'attuazione dell'ATU come prevista dal PGT.

Il provvedimento ivi impugnato dà atto delle suindicate circostanze, oltre a ribadire che il Comune di Lecco si è semplicemente opposto alla realizzazione dell'insediamento, senza però proporre alcuna localizzazione alternativa.

Sotto tale profilo preme rilevare che gli impianti di gestione dei rifiuti come quello di cui è causa costituiscono opere di pubblica utilità, per cui non può negarsi in capo al Comune un onere di collaborazione in sede di conferenza di servizi per valutare quanto meno una diversa localizzazione.

La Provincia ha inoltre valutato la compatibilità dell'insediamento produttivo con le condizioni di localizzazione degli insediamenti produttivi previsti dalla pianificazione provinciale ed in particolare dall'art. 27 delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, vale a dire lo strumento di pianificazione provinciale secondo la citata LR n. 12 del 2005).

La verifica del rapporto fra i due livelli di pianificazione – comunale e provinciale – appare assolutamente fisiologica, visto che si svolge

ordinariamente in sede di approvazione del PGT.

Altrettanto corrette sono le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato e relative al problema dell'accesso all'impianto ed all'assenza di consumo di suolo ai sensi dell'art. 31 della LR n. 31 del 2014, trattandosi di un'opera insistente su una vecchia area di cava già interessata da un'attività produttiva.

Sono state inoltre recepite le indicazioni dell'autorità preposta alla tutela della salute, vale a dire l'ATS (Agenzia per la tutela della salute, cioè l'ex ASL).

In conclusione risulta che la Provincia di Lecco ha adeguatamente motivato la propria determinazione anche sotto il profilo degli effetti urbanistici dell'intervento, per cui il ricorso in epigrafe deve interamente rigettarsi.

3. Il particolare andamento della presente controversia e la natura delle parti coinvolte inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO